



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: LUGLIO 2022

SCONTO IN FATTURA - FATTURAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

L'importo addebitato al cliente al quale è stato riconosciuto il c.d. "sconto in fattura", per l'aggravio finanziario che sorge in capo al cedente / prestatore per l'attualizzazione del credito da parte dell'acquirente dello stesso, va assoggettato ad IVA.

Tale somma costituisce un ricavo dell'impresa/compenso professionale e va assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.

Tale importo addebitato al cliente è agevolabile quindi può essere anche oggetto della cessione del credito

LA BOLLETTA DOGANALE DIVENTA ELETTRONICA: L'IVA SI DETRAE CON LA "COPIA DI CORTESIA"

In attuazione delle previsioni comunitarie in materia di importazioni i beni, l'Agenzia delle Dogane ha recentemente aggiornato il sistema informatico di sdoganamento all'importazione.

In tale contesto è stato soppresso l'attuale modello (cartaceo) della dichiarazione di importazione (bolletta doganale) introducendo una procedura informatica per la gestione delle operazioni in esame.

L'Agenzia evidenzia che dal 9.6.2022 non è più previsto l'utilizzo del formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della stessa.

Al fine di consentire agli operatori economici l'assolvimento degli obblighi di registrazione e del diritto alla detrazione dell'IVA il sistema genera un "Prospetto di riepilogo ai fini contabili", una sorta di "copia di cortesia" della (ex) bolletta doganale.

FABBRICAZIONE DI INFISSI E REVERSE CHARGE IN EDILIZIA

L'attività di fabbricazione di infissi o la loro mera fornitura, anche in subappalto, codice 25.12.10, non è interessata dall'applicazione del reverse charge previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72. Infatti, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E tale attività non è riconducibile al settore edile.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ESTESO AL 2026 IL REVERSE CHARGE PER TELEFONI / PC / TABLET / CONSOLE

“Decreto Semplificazioni”: è stata disposta la proroga fino al 31.12.2026 dell’applicazione del reverse charge per le operazioni riguardanti:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI - D.L. 73/2022 - Art. 3, commi 4 e 5

LIMITI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ESENTI IVA / REGIME FORFETTARIO

Efficacia della norma dal 01/01/2023

Relativamente all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche l’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 dispone, tra l’altro, che:

- * se l’importo dovuto per il primo trimestre è non superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);
- * se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri è complessivamente non superiore a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo relativa a tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta riferita al terzo trimestre (30.11).

Ora, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1.1.2023, la predetta soglia di € 250 è innalzata a € 5.000

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI - D.L. 73/2022 – Art 16

MONITORAGGIO FISCALE DA PARTE DELLE BANCHE PER OPERAZIONI DA / VERSO L'ESTERO

Per effetto della riscrittura dell'art. 1, comma 1, DL n. 167/90 è ora ridotto da € 15.000 a € 5.000 l'importo delle operazioni che gli intermediari bancari / operatori finanziari / operatori non finanziari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da / verso l'estero di mezzi di pagamento effettuati per conto / a favore di persone fisiche, enti non commerciali / società semplici e associazioni professionali.

Peraltro non è più richiesta l'individuazione delle operazioni "frazionate".

NB La novità in esame è applicabile dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

LE DEDUZIONI FORFETTARIE IN DICHIARAZIONE 2022 PER GLI AUTOTRASPORTATORI (SU ANNO 2021)

I MEF ha individuato l'ammontare delle deduzioni forfettarie riconosciute per il 2021 agli autotrasportatori per i viaggi effettuati.

Rispetto al 2020 le misure sono state aumentate e risultano pari a:

- € 55 (per il 2020 € 48), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa;
- € 19,25 (per il 2020 € 16,80), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Tali deduzioni vanno espone nel quadro RG / RF del mod. REDDITI 2022, utilizzando gli appositi codici, in base all'ambito territoriale (trasporti effettuati all'interno / oltre il Comune in cui ha sede l'impresa).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



**“DECRETO PNRR 2” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE POS**

É confermata l’anticipazione operata dall’art. 18, comma 1, del Decreto in esame al 30.6.2022 dell’entrata in vigore delle sanzioni applicabili ai soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, per **la mancata accettazione dei pagamenti elettronici**(carte di debito / credito / altri strumenti elettronici Informativa SEAC 6.5.2022, n. 148).

AMMONTARE DELLA SANZIONE

La sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

** € 30 (quota fissa);

** 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quotavariabile).

NB La predetta sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata. In altre parole è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un importo irrisorio.

In sede di conversione il Legislatore, modificando l’art. 15, comma 4, DL n. 179/2012, ha esteso “la lista” dei mezzi di pagamenti interessati dall’obbligo di accettazione includendo oltre alle già citate carte di debito / credito / altri strumenti elettronici anche le “carte prepagate”